



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere



**ACCORDO EX ARTT. 15 L. n. 241/1990**

### **TRA**

1) L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, con sede legale in Piazza Gemona, 1 – 67020 Fossa (AQ), nella persona del legale rappresentante Raffaello Fico, di seguito l'“**USRC**”;

### **E**

2) Il CAI Club Alpino Italiano, con sede legale in Via Petrella, 19- 20124 – Milano (MI), nella persona del legale rappresentate Presidente Generale Antonio Montani, P.IVA 03654880156, di seguito il “**Committente**”, che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo Centrale n..... del .....

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”

### **VISTI**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;
- il D.Lgs. n. 36 del 2023 recante “*Codice dei contratti pubblici*” e in particolare l'art. 7, comma 4;
- la delibera n. 286/2024 del Comitato Direttivo Centrale Club Alpino Italiano recante: *Approvazione atto di concessione fra CAI e Regione Abruzzo per gli interventi IFSCRI\_RI\_2206 "Bivacchi Andrea Bafile, Carlo Fusco, Mario Pelino, presidi per la sicurezza in montagna"*;
- l'atto di concessione sottoscritto dal CAI e Regione Abruzzo per gli interventi di cui al punto precedente;
- la scheda intervento, codice id FSCRI\_RI\_2206, sottoscritta dai Presidenti del CAI sezioni: L'Aquila, Majella, Sulmona;

### **PREMESSO CHE**

- a) l'art. 15 L. n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 co. 2 e 3 della medesima legge;
- b) il Club Alpino Italiano, al momento, non è in possesso dei requisiti normativamente previsti per la qualificazione delle stazioni appaltanti;
- c) l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere è stazione appaltante qualificata con il livello di qualificazione L1 per il Settore “Lavori” e con il livello di qualificazione SF2 per il Settore “Servizi e Forniture”;



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere



- d) l'art. 62, co. 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023 recante "Codice dei contratti pubblici", ai sensi del quale: *"Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata."*;

### **CONSIDERATO CHE**

al fine di consentire l'efficace attuazione da parte del CAI, destinatario dei relativi finanziamenti, degli interventi di cui alla citata scheda ID FSCRI\_RI\_2206 è opportuno il ricorso alla stazione appaltante qualificata USRC;

### **LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2. Finalità e ambito di applicazione.**

Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 6. La presente regola i rapporti tra il CAI e l'USRC in qualità rispettivamente di Committente e di soggetto attuatore, sub-concessionario, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990.

#### **Art. 3. Contenuto dell'accordo e durata.**

Il CAI conferisce all'USRC, che accetta, il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 6 con i compiti di cui all'articolo 5. L'USRC si impegna a svolgere le attività per conto del Committente, in qualità di sub-concessionario, attraverso la propria struttura operativa tecnico - amministrativa.

La durata del presente accordo è pari al tempo necessario allo svolgimento dell'intervento di cui all'art. 6.

#### **Art. 4. Obblighi del CAI**

Il Committente si impegna:

1. a mettere a disposizione dell'USRC tutta la documentazione relativa all'intervento di cui all'art. 6;
2. a comunicare all'USRC eventuali aggiornamenti dell'atto di concessione fra CAI e Regione Abruzzo per gli interventi IFSCRI\_RI\_2206 "Bivacchi Andrea Bafile, Carlo Fusco, Mario Pelino, presidi per la sicurezza in montagna";



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere



3. con riferimento all'atto di concessione fra CAI e Regione Abruzzo per gli interventi IFSCRI\_RI\_2206 *"Bivacchi Andrea Bafile, Carlo Fusco, Mario Pelino, presidi per la sicurezza in montagna"* ad aggiornare l'USRC su eventuali comunicazioni e richieste del RUAA (Responsabile Unico Attuazione Accordo) e del RUAP (Responsabile Unico Attuazione Progetto) della Regione Abruzzo che possono incidere sull'attuazione dell'intervento;
4. ad effettuare tutte le comunicazioni e le informative al RUAA e al RUAP previste nell'atto di concessione fra CAI e Regione Abruzzo per gli interventi IFSCRI\_RI\_2206 *"Bivacchi Andrea Bafile, Carlo Fusco, Mario Pelino, presidi per la sicurezza in montagna"*;
5. al corretto e tempestivo inserimento dei dati procedurali, finanziari e fisici, resi disponibili dall'USRC, nel Sistema Informatico di cui all'articolo 4 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;
6. a trasferire all'USRC l'importo del finanziamento, secondo le quote previste nel cronoprogramma finanziario inserito nella scheda intervento, codice id FSCRI\_RI\_2206, sottoscritta dai Presidenti del CAI sezioni: L'Aquila, Majella, Sulmona e le tempistiche di seguito indicate:
  - a. Importo annualità 2025: entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
  - b. Importi annualità successive: entro 60 giorni dalla rendicontazione dell'uso della precedente.

### **Art. 5. Obblighi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Nell'ambito del presente accordo, l'USRC svolge il ruolo di soggetto attuatore, sub-concessionario dell'intervento di cui all'art. 6.

In particolare, e comunque a titolo non esaustivo, l'USRC provvederà:

1. a definire la corretta procedura amministrativa che assicuri la maggior tempestività amministrativa;
2. a definire le prestazioni oggetto degli incarichi professionali necessari;
3. a definire la più efficiente strategia attuativa dell'intervento anche prevedendo la suddivisione in lotti dell'appalto delegato ove opportuno o necessario;
4. a individuare tra i dipendenti in servizio le figure tecnico-amministrative necessarie per l'espletamento delle attività di propria competenza, tra cui il R.U.P., dandone immediata comunicazione al Committente;
5. a valutare ogni altro compito e funzione spettante rispetto al cronoprogramma di cui all'art. 9 e, più in generale, rispetto alle previsioni del Codice;
6. a provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità ad effettuare i pagamenti necessari;
7. a informare il CAI circa lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedimentale dei singoli interventi con cadenza bimestrale;

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo l'USRC potrà richiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al Committente.

### **Art. 6. Individuazione degli interventi.**



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere



L'intervento oggetto di sub-concessione è quello individuato all'art.1 dell'atto di concessione fra CAI e Regione Abruzzo: *"Bivacchi Andrea Bafile, Carlo Fusco, Mario Pelino, presidi per la sicurezza in montagna"* (Codice Unico Progetto C23H24000000001) e nella scheda intervento, codice id FSCRI\_RI\_2206, sottoscritta dai Presidenti del CAI sezioni: L'Aquila, Majella, Sulmona.

### **Art. 7. Costi e copertura economica.**

Si dà atto che la risorsa assegnata è di € 600.000,00 e trova capienza all'interno dell'Accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2024, approvato con delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024.

La somma complessiva di € 240.000,00 pari allo stanziamento per gli anni 2025 e 2026 è stata oggetto di iscrizione nel bilancio regionale di previsione 2024/2026 con D.G.R. n. 580 del 25/09/2024.

La restante somma per gli anni 2027-2028 sarà oggetto di iscrizione con l'approvazione dei bilanci 2025-2027, 2026-2028, come da cronoprogramma di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 24/07/2024.

### **Art. 8. Pubblicità.**

Il presente accordo sarà pubblicato sui siti istituzionali degli enti sottoscrittori nelle forme e ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

### **Art. 9. Cronoprogramma degli interventi.**

Salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà delle parti, queste si impegnano a rispettare il cronoprogramma di attuazione dell'intervento come declinato all'art.5 dell'atto di concessione fra CAI e Regione Abruzzo: *"Bivacchi Andrea Bafile, Carlo Fusco, Mario Pelino, presidi per la sicurezza in montagna"* e nella scheda intervento, codice id FSCRI\_RI\_2206, sottoscritta dai Presidenti del CAI sezioni: L'Aquila, Majella, Sulmona.

### **Art. 10. Rapporti tra il Committente e USRC**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, saranno corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche a valere sui finanziamenti disponibili per la realizzazione dell'opera. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. sono definiti e ripartiti secondo il regolamento proprio dell'USRC.

### **Art. 11. Esenzione bollo e registrazione**

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 art. 16 all. b), e al D.P.R. n. 131/1986.

### **Art. 12. Controversie e risoluzione**

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. A tal fine, chiederanno il parere di una Commissione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 D.lgs. n. 104/2010.



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere



L'USRC è estraneo a eventuali problematiche e controversie che dovessero insorgere tra la Regione Abruzzo e il CAI, a seguito del su menzionato atto di concessione.

### **Art. 13. Foro competente**

Si concorda che il foro competente per eventuali controversie sarà quello di L'Aquila.

### **Art. 14. Comunicazioni**

Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo in conformità ai doveri di buona fede. In particolare, l'USRC terrà informato il Committente su tutte le fasi significative delle attività ed invierà allo stesso tutta la documentazione tecnica dell'intervento comprese le attestazioni e certificazioni che ne garantiscano l'agibilità e l'utilizzo. L'USRC coordinerà incontri periodici con personale all'uopo incaricato dal Committente per monitorare in fase di progettazione e di esecuzione lo stato di attuazione dei procedimenti.

Le parti si impegnano a condividere tutte le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati conseguiti dagli interventi condotti con l'impegno congiunto e la partecipazione del personale degli uffici coinvolti, dando conto della collaborazione che ha portato al raggiungimento di tali risultati; tale condivisione si estende anche a tutte le attività di organizzazione di eventi e manifestazioni ad essi correlati (a titolo esemplificativo e non esaustivo inaugurazioni, visite in cantiere, laboratori didattici, convegni, pubblicazioni, diffusione di notizie, pagine web).

### **Art. 15. Referenti.**

Referenti per l'attuazione dell'accordo sono:

per il CAI: il Vice Direttore.

per l'USRC: il Titolare.

### **Art. 16. Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) l'USRC assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione del presente accordo, a seguito di designazione da parte del CAI, Titolare del trattamento.

L'USRC dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del GDPR per la protezione dei dati personali.

L'USRC si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili.

### **Art. 17. Rinvio.**

Per quanto non previsto nella presente si applica la normativa vigente in materia di appalti, di accordi tra PA, oltre che gli usi e consuetudini.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO



Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione  
del Cratere



Club Alpino Italiano  
Il Presidente Generale  
Antonio Montani

Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere  
Il Titolare  
Raffaello Fico

Fossa, \_\_\_\_\_